



Copia

COMUNE DI SAN SAN RUFO
Provincia di Salerno

DELIBERA N. 14 DEL 30/07/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | Approvazione "Regolamento Comunale per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani". Art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006. Determinazioni. |
|-----------------|---|

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta ed in prosieguo, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria e in Prima convocazione.

| Nominativo e carica | Presente |
|--|-----------------|
| MARMO MICHELE - Presidente | Sì |
| AQUINO MARIA ANTONIETTA - Consigliere | Sì |
| TIERNO LUIGI - Consigliere | Giust. |
| ABATEMARCO DOMENICO - Consigliere | Sì |
| SETARO DOMENICO MARIO - Consigliere | Sì |
| TIERNO MATTIA - Consigliere | Sì |
| SETARO LUIGI - Consigliere | Giust. |
| SALVIOLI VINCENZO - Consigliere | Sì |
| MARMO CARMELO - Consigliere | Sì |
| SETARO GINO - Consigliere | Sì |
| D'ALTO ENZO - Consigliere | Giust. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Totale Presenti | 8 |
| Totale Assenti | 3 |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - **Dott. Franco TIERNO**.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Consiglio Comunale

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Parere | Testo | Esito | Data | Responsabile |
|-----------|--|------------|------------|--------------------------------|
| Tecnico | In merito alla regolarità tecnica, art.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267 | Favorevole | 06/03/2020 | F.to: Arch. Francesco Di Miele |
| Contabile | In merito alla regolarità contabile, art.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267 | Favorevole | 06/03/2020 | F.to: Dott.ssa Maria Lavecchia |

Premesso che:

- l'art. 184 del D.Lgs n. 152/2006 classifica i rifiuti secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;
- l'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani, fissando in particolare al punto g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d);
- l'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 (lettera così modificata da ultimo dall'art. 14, comma 46, legge n. 214 del 2011) stabilisce che sono di competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;
- l'articolo 1, comma 184, lettera a) e b) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) così come modificato dal Decreto Legge n. 208/2008 prevede che:
"nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006:
... b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997"
ovvero si continuano ad applicare gli indirizzi forniti con la deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984 integrata dalla successiva Deliberazione del 13 dicembre del 1984;

Dato Atto Che

- lo Stato non ha ancora emanato il Decreto Ministeriale di cui agli artt. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 152/2006 e pertanto rimangono in vigore le norme legislative e regolamentari in precedenza vigenti (Delibera interministeriale 27 luglio 1984 e ss.mm. e ii, D.Lgs. n. 507/1993, D.Lgs. n. 22/97);
- il TAR Puglia, con sentenza n. 351 del 1 marzo 2018 ha dichiarato che *"Il rifiuto assimilato rappresenta quella tipologia di rifiuto che, nonostante sia stato prodotto da un'attività economica e nonostante non rientri nell'elenco di cui all' art. 184, c. 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, è stato assimilato al rifiuto urbano con apposita deliberazione comunale. Pertanto, l'ente, con la delibera di assimilazione apporta una trasformazione nel rifiuto, il quale, da rifiuto speciale, diviene rifiuto urbano, conferibile al servizio comunale e rientrante nella privativa dell'ente e, pertanto, soggetto a tassazione"*.

Atteso che

- ✓ nel definire la proposta di criteri di assimilabilità della presente Deliberazione si è tenuto conto delle caratteristiche dei rifiuti speciali medesimi valutando se l'assimilazione possa comportare rischi per la salute pubblica e per l'assetto ambientale;
- ✓ la proposta di assimilazione delle tipologie di rifiuti speciali assimilati agli urbani viene formulata dopo aver verificato che:
 - sussiste l'effettiva capacità di gestione pubblica a livello comunale, mediante il gestore del servizio, della specifica tipologia del rifiuto;
 - il conferimento dei rifiuti speciali riportati nell'allegato A del regolamento, al servizio pubblico non comporta scompensi organizzativi e funzionali al servizio medesimo;
 - sussiste la garanzia del recupero degli stessi attraverso l'ordinario servizio pubblico di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto, secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e stagionali del produttore;

Atteso altresì che in ordine a quanto sopra sino alla emanazione del suindicato decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 152/2006 la potestà regolamentare rimane comunque in carico ai Consigli Comunali che possono approvare regolamenti semmai più restrittivi rispetto alla norma costituita (punto 1.1.1. di cui alla Deliberazione Comitato Interministeriale per i rifiuti 27.07.1984);

Dato atto che i “**rifiuti speciali assimilati agli urbani**” sono quindi quelli che il Comune ha deciso, con proprio Regolamento e sulla base di criteri qualitativi e quantitativi , di prendere in carico nel normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani, trasformando quindi il rifiuto speciale in rifiuto urbano;

Ritenuto necessario approvare il **Regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani nonché i criteri di qualità (Allegato A) ed i criteri di quantità (Allegato B)**;

Visto l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che “**Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni**”;

Evidenziato che l’autonomia statutaria e la potestà regolamentare, riconosciute in via generale dall’art. 7 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non hanno altra funzione se non quella di attribuire ai Comuni la capacità di darsi proprie norme organizzative e procedurali purché non in contrasto con atti aventi forza di legge;

Preso atto che è stato acquisito sulla proposta di Regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani il parere favorevole del Revisore di Conti

Visti

- gli articoli 97, 117, sesto comma e 118, 1° e 2° comma, della Costituzione, ed in particolare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa;
- la legge 7 agosto 1990, n 241, recante “**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**”, e ss.mm. e ii.;
- il T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 3 - comma 4 -, 7 e 191, comma 2000;
- il comma 6 dell’articolo 117 della Costituzione repubblicana, normato successivamente dalla legge costituzionale 3/2001, che riconosce ai comuni la potestà regolamentare “*in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*”;
- l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- la Delibera interministeriale 27 luglio 1984 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs. n. 507/1993;
- il D.Lgs. n. 22/97;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia Ambientale”;
- lo **Statuto Comunale**, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27 febbraio 2001, esecutiva;
- il **Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi** approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 17 gennaio 2011, rettificata dalla delibera di Giunta Comunale n. 71 del 4 maggio 2011, esecutiva ai sensi di legge;
- la normativa nazionale e regionale concernente la materia;
- le Legge Regionali N. 5 del 24 gennaio 2014 “**Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania**” e n. 14 del 26 maggio 2016;
- il **Regolamento Comunale di contabilità Armonizzata** approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 41 del 12 dicembre 2016, esecutiva;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. a), del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla competenza del Consiglio comunale l’approvazione dei Regolamenti, salvo quanto previsto dal precedente art. 48, comma 3;

Con voti unanimi legalmente resi e verificati espressi nei modi e forme di legge dai n. 8(otto) Consiglieri Comunali presenti e votanti;

d e l i b e r a

1. **la premessa** costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale s’intende integralmente riportata e trascritta;
2. **di stabilire che** i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e aree, adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione, individuati nell’allegato A, sono assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006;
3. **di approvare** l’allegato **Regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani nonché i criteri di qualità (Allegato A) ed i criteri di quantità (Allegato B)**;

4. **di autorizzare** la Giunta Comunale di apportare modifiche ed integrazioni ai criteri di qualità (Allegato A) ed i criteri di quantità (Allegato B) allegati al Regolamento per ragioni di funzionalità e di aggiornamento normativi;
5. **di dare atto che** nessuna spesa diretta deriva a carico dell'Amministrazione comunale per l'adozione del presente Provvedimento;
6. **di rendere pubblico** il Regolamento secondo le disposizioni di legge, pubblicandolo, oltre che all'Albo Pretorio on line del Comune per la pubblicità legale, con un avviso nella home page del sito web del Comune e nel link della sezione "Amministrazione Trasparente" dello stesso;
7. **di disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune e sul sito internet, per 15(quindici) giorni consecutivi, di un avviso pubblico dell'avvenuta approvazione del Regolamento in argomento, affinché i cittadini ne possano prendere visione presso la Segreteria del Comune ove resterà depositato per il medesimo periodo;
8. **di dare atto che**
 - copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 Legge n. 241/1990, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e viene pubblicata sul sito web del comune.
 - le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
 - il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
9. **di trasmettere** copia del presente deliberato a:
 - all'Albo Pretorio on line
 - al Responsabile dell'Area Tecnica

IL PRESIDENTE
F.to: (Michele MARMO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Franco TIERNO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet <http://www.comune.sanrufo.sa.it/> il 11-nov-2020 ove rimarrà almeno per quindici giorni consecutivi.

San Rufo, li 11-nov-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Franco TIERNO)

ESEGUIBILITÀ

[] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Franco TIERNO)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

San Rufo, ____/____/____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Franco TIERNO)